

Progetto di legge regionale
“Norme in materia di sostegno ai carnevali storici”

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Con il presente progetto di legge si intende intervenire a sostegno dei carnevali storici regionali, al fine di valorizzare adeguatamente ed in maniera continuativa tali manifestazioni. I carnevali, quali espressione di identità territoriale delle comunità residenti, contribuiscono infatti a tenere vive le tradizioni storiche regionali in un contesto di valorizzazione della cultura popolare e ambiscono a coinvolgere diverse realtà cittadine, che partecipano attivamente all'organizzazione e alla realizzazione. Alcune manifestazioni note a livello regionale e nazionale riescono a realizzare un importante circuito culturale e commerciale: non solo vengono coinvolte moltissime associazioni ed organizzazioni, ma questi eventi sono in grado di far confluire un vasto pubblico, a beneficio delle strutture ricettive e degli esercizi commerciali del territorio.

Esame dell'articolato

Art. 1 – Sono esplicitate le finalità della legge regionale, in particolare emerge l'obiettivo primario di valorizzazione delle identità culturali e delle tradizioni regionali, anche al fine di incrementare forme di turismo culturale.

Art. 2 – la norma stabilisce che la Regione per sostenere la realizzazione dei carnevali storici regionali, concede **contributi a soggetti pubblici e privati che organizzano l'evento**.

La Giunta regionale con proprio atto definisce le modalità e i criteri per l'erogazione dei contributi.

Art.3 – Per l'anno 2022, considerato un contesto ancora caratterizzato da restrizioni allo svolgimento di manifestazioni pubbliche dovuto alla pandemia Covid -19, la Regione riconosce un contributo straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei carnevali storici a soggetti pubblici o privati organizzatori di carnevali storici con un costo complessivo non inferiore a € 100.000,00, pari al 20% delle spese sostenute. L'importo massimo comunque riconosciuto per il 2022 non può essere superiore a € 100.000,00.

La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo.

Art. 4 – La norma finanziaria stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 250.000,00 per l'esercizio finanziario 2022 e di euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024, la Regione fa fronte mediante i fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 – Fondi e accantonamenti, Programma 3 – Altri fondi – “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

Per l'anno 2022 la quantificazione dell'onere di cui al precedente art. 3 – pari a euro 250.000,00 - è stata calcolata a seguito delle informazioni acquisite presso i comuni sede dei principali carnevali, in base alle quali risulta che solo 3 manifestazioni superano il costo di 100 mila euro, delle quali 2 raggiungono un costo di circa 200 mila euro e solo 1 supera i 500 mila euro di costi di organizzazione. Per gli esercizi successivi al 2024 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del

bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 5 – Viene inserita la clausola valutativa.

Si riporta la tabella dimostrativa per la copertura degli oneri previsti dal presente articolo di legge:

ONERI PREVISTI	Esercizio in corso	Pluriennale 2° esercizio (1)	Pluriennale 3° esercizio (1)
Nuove o maggiori spese (art. 2)	250.000,00	200.000,00	200.000,00
Minori entrate			
<i>Totale oneri da coprire</i>	250.000,00	200.000,00	200.000,00
MEZZI DI COPERTURA			
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali (art. 2)	250.000,00	200.000,00	200.000,00
Utilizzo risorse già autorizzate dal bilancio 2022-2024			
Nuove o maggiori entrate (art./artt.)			
<i>Totale mezzi di copertura</i>	250.000,00	200.000,00	200.000,00